

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 146)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUGNO, DE MARZI, SCARDACCIONE, TIBERI, BARTOLOMEI,
COPPOLA, SPAGNOLLI, CERAMI e SEGNANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1972

Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti

ONOREVOLI SENATORI. — L'obiettivo, sociale ed economico insieme, di incentivare al massimo la costruzione di case di abitazione in favore delle popolazioni rurali ispirò, nella decorsa legislatura, l'iniziativa del senatore Zugno e di altri rappresentanti dei coltivatori diretti con la presentazione del disegno di legge n. 40, approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 21 maggio 1969, volto ad estendere ai lavoratori agricoli autonomi le provvidenze che la legge 30 dicembre 1960, n. 1676, aveva disposto per la costruzione di abitazioni in favore dei lavoratori agricoli dipendenti.

Il testo approvato dal Senato fu trasmesso alla Camera dei deputati, ed è decaduto per fine di legislatura.

Considerati ora i risultati concreti che la menzionata legge n. 1676 (che dal suo presentatore prese il nome di legge Zanibelli) prorogata successivamente con la legge 12 marzo 1968, n. 260, ha consentito di realizzare nel decorso dodicennio in favore dei lavoratori agricoli dipendenti, sembra ai sot-

toscritti utile e necessario riproporre la presentazione di un provvedimento analogo a quello già approvato da questo ramo del Parlamento perchè possa esserne disposto l'iter legislativo secondo la procedura prevista dall'articolo 81 del nuovo regolamento del Senato.

Il miglioramento delle condizioni di vita del mondo rurale e, in esso, degli operatori agricoli (cui l'evolversi della vicenda economica assegna un ruolo sempre più impegnativo nel quadro delle necessarie trasformazioni strutturali e delle responsabilità derivanti dalle direttive comunitarie) costituisce più che mai il traguardo da raggiungere per colmare i preoccupanti divari settoriali e territoriali che ancora caratterizzano la società italiana. Trattasi quindi di un problema di civiltà, la cui soluzione il Paese attende e che dovrà costituire obiettivo di fondo nella presente legislatura.

Tra le cause che alimentano la fuga di elementi validi dalla campagne, assume ancora oggi rilievo la inospitalità dell'ambiente. Si

rende pertanto necessario rimuovere con urgenza le cause patologiche dell'esodo rurale, perchè il riparto delle forze attive tra i vari settori economici venga posto al riparo (come non mancarono di evidenziare i presentatori del disegno di legge n. 40 nella decorsa legislatura) da quelle spinte che ancora oggi alterano profondamente l'equilibrato rapporto tra le forze di lavoro.

Il rapporto tra le forze di lavoro, per le forme con le quali ha raggiunto l'attuale traguardo, i tempi in cui si è realizzato, gli aspetti che manifesta e i problemi che suscita, denuncia purtroppo gravi turbamenti nell'intero corpo sociale; e, per quanto riguarda il trasferimento di unità attive dal settore agricolo ha largamente alterato e, come ci è noto, assai spesso compromesso le previsioni indicate nei programmi di sviluppo della nostra economia.

Da queste considerazioni e constatazioni già allora manifeste trasse origine l'iniziativa che oggi si ripropone.

Con l'articolo 1 vengono estese ai lavoratori agricoli autonomi (coltivatori diretti proprietari o affittuari delle terre ed enfiteuti coltivatori diretti) le provvidenze che la legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, destinava ai soli lavoratori agricoli dipendenti.

L'articolo 2 dispone la istituzione di autonome sezioni nell'ambito dei Comitati centrali e provinciali indicati nella più volte menzionata legge Zanibelli, chiamando in esse a far parte rappresentanti della categoria, da designarsi dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

L'articolo 3 provvede ad integrare i fondi già stanziati, con un ulteriore apporto finanziario a decorrere dal corrente esercizio 1972. Il nuovo apporto tende ad evitare che l'estensione delle provvidenze ai lavoratori agricoli autonomi, pur concorrendo a risolvere un problema che investe l'intero mondo agricolo nel fondamentale aspetto delle esigenze abitative, operi da fattore limitante nell'attuazione dei programmi in corso in favore dei lavoratori agricoli dipendenti.

All'adempimento costituzionale relativo al reperimento dei fondi necessari a fronteggiare l'onere finanziario, si farà fronte (come già indicato nel disegno di legge decaduto nella decorsa legislatura e che ora si ripropone) col ricorso ad operazioni di mutuo con il Consorzio di credito per le Opere pubbliche.

Il presente provvedimento non intende certo risolvere tutti i problemi che, soprattutto sotto il profilo delle esigenze sociali, caratterizzano le depresse condizioni di vita del mondo rurale ma ne investe peraltro uno degli aspetti più gravi e che postula urgenti soluzioni: quello delle esigenze abitative.

Sembra pertanto superfluo aggiungere qualsiasi parola di commento che valga a porre ulteriormente in rilievo l'importanza dei fini che questo disegno di legge intende conseguire; e si è certi che il Senato, con la sensibilità e il senso di responsabilità già altra volta dimostrati, non mancherà di confortare la presente iniziativa con la propria sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Le provvidenze di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogate con la legge 12 marzo 1968, n. 260, sono estese ai lavoratori agricoli autonomi.

Ai fini della presente legge sono considerati lavoratori agricoli autonomi i coltivatori diretti, proprietari o affittuari, e gli enfiteuti coltivatori diretti.

Art. 2.

Per l'applicazione della presente legge è istituita, in seno al Comitato di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, una Sezione speciale della quale saranno chiamati a far parte tre lavoratori agricoli autonomi sulla base di terne di nomi indicati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei coltivatori diretti.

In seno al Comitato provinciale di cui all'articolo 7 della citata legge 30 dicembre 1960, n. 1676, verrà istituita una Sezione speciale della quale saranno chiamati a far parte tre rappresentanti dei lavoratori agricoli autonomi, del pari designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria.

I compiti assegnati alle Sezioni di cui ai precedenti commi sono quelli indicati agli articoli 2 e 7 della menzionata legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

Art. 3.

Per l'esecuzione dei programmi di costruzioni riservate ai lavoratori agricoli autonomi viene stanziata una somma annua di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1980.

Per far fronte all'onere di cui al comma precedente, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui, in ciascuno degli esercizi finanziari indicati, con il Consorzio

di credito per le opere pubbliche. Gli importi non utilizzati nei singoli esercizi saranno portati ad aumento dell'importo dei mutui di pertinenza degli esercizi successivi.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.